

*COMUNE DI ESTE*

---



***PIANO GENERALE  
DEGLI  
IMPIANTI PUBBLICITARI***

---

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507

*NORME DI ATTUAZIONE*

## INTRODUZIONE

### CAMPO DI APPLICAZIONE

## PARTE PRIMA - LA PUBBLICITA' ESTERNA

### 1 - PREMESSA E CONSIDERAZIONI

### 2 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

#### 2.1 DEFINIZIONI E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

##### 2.1.1\_ INSEGNA DI ESERCIZIO - (Art.47 Comma 1)

A] - Esposizione di insegne ed altre forme pubblicitarie nelle pertinenze di esercizio. Regole generali

B] - Caratteristiche particolari e collocazione delle insegne di esercizio nelle Zone 1 sottoposte a vincolo e nelle Zone 2 di attenzione [Centro Storico e zone A]

C] - Farmacie

D] - Distributori di carburanti

##### 2.1.2\_ PREINSEGNA - (Art.47 Comma 2)

A] - Preinsegne, frecce e cartelli di avviamento. Regole generali

##### 2.1.3\_ SORGENTE LUMINOSA - (Art.47 Comma 3)

##### 2.1.4\_ CARTELLO - (Art.47 Comma 4)

A] - Collocazione e caratteristiche di cartelli. Regole generali

##### 2.1.5\_ STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO - (Art.47 Comma 5)

A] - Collocazione e caratteristiche di striscioni, locandine, stendardi e bandiere. Regole generali

##### 2.1.6\_ SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO - (Art.47 Comma 6)

A] - Segni orizzontali reclamistici e di direzione. Regole generali

##### 2.1.7\_ IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO - (Art.47 Comma 7)

A] - Impianti pubblicitari di servizio. Regole generali

##### 2.1.8\_ IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA - (Art.47 Comma 8)

A] - Impianti di pubblicità o propaganda. Regole generali

##### 2.1.9\_ VETRINETTE E BACHECHE

##### 2.1.10\_ VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA

##### 2.1.11\_ PUBBLICITÀ SONORA E FONICA

##### 2.1.12\_ PUBBLICITÀ NEI CANTIERI

##### 2.1.13\_ PUBBLICITÀ PERMANENTE SUI VEICOLI

##### 2.1.14\_ PUBBLICITÀ PROVVISORIA SUI VEICOLI

##### 2.1.15\_ PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI, MONGOLFIERE E PALLONI FRENATI

##### 2.1.16\_ PUBBLICITÀ NELLE EDICOLE

##### 2.1.17\_ PUBBLICITÀ NELLE VETRINE E PORTE D'INGRESSO

##### 2.1.18\_ TARGHE - CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE

2.1.19\_ MANIFESTO

## 2.2 DURATA

- A - Mezzi di pubblicità temporanea
- B - Mezzi di pubblicità permanente

## 2.3 DESTINAZIONE D'USO

- A - Istituzionali
- B - Commerciali

Tab. 1 - Tabella riassuntiva della classificazione degli impianti

# 3 - CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

## 3.1 DEFINIZIONI

- A) AUTOSTRADE [attualmente non presenti nel territorio]
- B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI [attualmente non presenti nel territorio]
- C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE
- D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO [attualmente non presenti nel territorio]
- E) STRADE URBANE DI QUARTIERE
- F) STRADE LOCALI

## 3.2 DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

## 3.3 CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO "C"

# 4 - DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA

# 5 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE

## 5.1 CLASSIFICAZIONE IN ZONE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

- 5.1.1 - Zona 1: Zone sottoposte a vincolo
  - Area Collinare e Beni Monumentali ed Archeologici
  - Area compresa all'interno del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei
  - Vincolo Fluviale
  - Aree preParco
- 5.1.2 - Zona 2. Zone di attenzione [Centro Storico e zone A]
- 5.1.3 - Zona 3. Zona di attenzione attenuata [zone F - G di interesse collettivo, zone E agricole]
- 5.1.4 - Zona 4. Zone residenziali [zone B e C]
- 5.1.5 - Zona 5. Zone produttive [zone D]

## 5.2 ZONE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

# 6 - CRITERI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

## 6.1 SICUREZZA

## 6.2 DECORO

## 6.3 FUNZIONALITÀ

6.4 **NORMATIVA**

## **7 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE**

7.1 **FORMA E COLORE**

7.2 **MATERIALI**

7.3 **STRUTTURA**

7.4 **DISTANZE**

7.5 **ILLUMINAZIONE**

7.6 **POSIZIONAMENTO**

7.7 **LIMITAZIONI E DIVIETI**

## **8 - DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO**

8.1 **NORMATIVA GENERALE DI ZONA**

8.1.1 - Zona 1: Zone sottoposte a vincolo

8.1.2 - Zona 2. Zone di attenzione [Centro Storico e zone A]

8.1.3 - Zona 3. Zona di attenzione attenuata [zone F - G di interesse collettivo, zone E agricole]

8.1.4 - Zona 4. Zone residenziali [zone B e C]

8.1.5 - Zona 5. Zone produttive [zone D]

## **9 – DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO**

9.1 **NORMATIVA GENERALE DI ZONA**

9.2 **DIMENSIONI**

9.3 **UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO**

9.4 **VIABILITA' DI SCORRIMENTO DI NUOVA COSTRUZIONE**

9.5 **IMPIANTI PUBBLICITARI IN ZONE AGRICOLE**

## **10 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICITÀ ESTERNA**

## **11 - AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI, VIGILANZA, RIMOZIONI, SANZIONI**

11.1 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

11.2 DOCUMENTAZIONE

11.3 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

11.4 DURATA

11.5 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

11.6 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

11.7 VIGILANZA

11.8 RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

11.8.1 - RIMOZIONE E SEQUESTRO DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE

11.8.2 - CONSERVAZIONE E VENDITA DEL MATERIALE RIMOSSO O SEQUESTRATO DAL COMUNE

11.8.3 - SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

11.9 SANZIONI AMMINISTRATIVE

## **PARTE SECONDA - LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1 - PREMESSA

2 - RELAZIONE SULLO STATO ATTUALE

3 - CRITERI DI PROGETTO

4 - QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI

5 - UBICAZIONE

6 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

7 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE

7.1 DESTINAZIONE D'USO

7.2 TIPOLOGIE E FORMATI

7.3 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

8 - ENTRATA IN VIGORE

9 - NORMA TRANSITORIA

## **PARTE TERZA**

### **NORME FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

\*\*\*\*\*

#### **ALLEGATI**

*I seguenti allegati fanno parte integrante del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.*

**ALLEGATO 1**

PLANIMETRIA DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE CON UBICAZIONE E TIPOLOGIE DEI NUOVI IMPIANTI E DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DA ADEGUARE

**ALLEGATO 2**

TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE TECNICHE, ECC., DEI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

---

**ALLEGATO A**

ESTRATTI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO  
ESTRATTI DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO CENTRO STORICO  
ESTRATTI DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIP ORIENTALE (COSECON)

**ALLEGATO B**

MODALITÀ DI AFFISSIONE DI NECROLOGI ED EPIGRAFI NEL TERRITORIO COMUNALE E LORO TIPOLOGIA

## **INTRODUZIONE**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Este in conformità al presente "Piano generale degli impianti pubblicitari", successivamente denominato "Piano", adottato in attuazione a quanto stabilito dagli art. 3, 18 e 36 c.8, del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e dal "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", successivamente denominato "Regolamento comunale".

Il presente Piano è articolato in due parti.

Nella prima parte, denominata "La pubblicità esterna", si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, all'art. 47, e se ne disciplina l'installazione.

Nella seconda parte, denominata "Le pubbliche affissioni" si definiscono invece le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le affissioni pubbliche e dirette, in osservanza delle norme previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta all'art. 5.

Il Piano è inoltre completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Stralci o modifiche ai divieti previsti nel presente Piano possono essere approvati solo con provvedimento Consiliare; modeste variazioni alle disposizioni del Piano, per l'adeguamento tecnico degli impianti alle esigenze pratiche, sono consentiti con delibera di Giunta Comunale.

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le norme contenute nel presente Piano trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il Capo 1° del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507

Il presente Piano regola tutte le forme di pubblicità, messaggi, ecc., esistenti e future ricadenti all'interno del Territorio Comunale della Città di Este. Sono regolamentate le tipologie, le quantità, le modalità di richiesta e procedurali, la vigilanza, le sanzioni, le modalità di rimozione, ecc.;

Quanto non espressamente consentito dal presente Piano è da ritenersi vietato.



## **PARTE PRIMA**

# **LA PUBBLICITA' ESTERNA**

### **1 - PREMESSA E CONSIDERAZIONI**

Il Comune rilascia concessioni per richiesta di posa in opera di mezzi pubblicitari su suolo demaniale o patrimoniale indisponibile. In un secondo momento rilascerà l'autorizzazione all'installazione stante le normative vigenti in materia e le prescrizioni del presente Piano Generale degli Impianti.

Su demanio diverso da quello del Comune (militare, statale, regionale, provinciale, ecc.) la concessione è rilasciata dall'Ente proprietario che dovrà comunque rispettare i vincoli e i divieti del presente Piano. Spetta in questi casi, comunque, al Comune rilasciare successiva autorizzazione.

Nel demanio delle FF.SS. si applica quanto previsto dal comma 5 dell'art. 23 del D.Lgs 285/92 (C.d.S.), salvo nulla osta tecnico dell'Ente Comune.

Il Comune rilascia la prescritta autorizzazione, salvo diritti di terzi, per i mezzi pubblicitari da installare in proprietà privata.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio Comunali del Piano Regolatore Vigente, nonché le disposizioni contenute su piani specifici di attuazione o particolareggiati, di cui si riportano gli stralci fondamentali nell'allegato "A".

Nel caso in cui l'adozione di nuovi piani e/o regolamenti riguardi anche aspetti per impianti pubblicitari in genere, tali piani e/o regolamenti (o gli stralci interessati) dovranno essere trasmessi agli Uffici Comunali competenti per l'aggiornamento del presente piano.

## 2 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

### 2.1 DEFINIZIONI E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono inizialmente classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si distinguono le forme pubblicitarie di seguito riportate e disciplinate.

#### 2.1.1\_ INSEGNA DI ESERCIZIO - (Art.47 Comma 1)

Si definisce "insegna di esercizio " la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Le insegne di esercizio che per qualsiasi motivo debbano essere modificate o rinnovate anche parzialmente, dovranno adeguarsi alle disposizioni previste dal presente Piano.

Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente piano, le insegne di esercizio preesistenti ed in contrasto col piano stesso dovranno essere obbligatoriamente rimosse, in particolare le insegne poste in Centro Storico prospettanti sulle Piazze Storiche vincolate.

L'Amministrazione Comunale avrà cura di comunicare con un anticipo di almeno sei mesi l'obbligo di rimozione.

#### *Aj - Esposizione di insegne ed altre forme pubblicitarie nelle pertinenze di esercizio. Regole generali*

1. Le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie poste in aderenza alle pareti di edifici o nei fornici delle vetrine o sulle tende parasole, ovvero collocate a bandiera, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportati e proporzionati ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.
2. Quando nello stesso edificio sono presenti o previste più attività, la tipologia dell'insegna di esercizio deve essere proposta in modo unitario nel rispetto degli elementi che caratterizzano l'intera facciata.
3. L'esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari relativi all'attività svolta nell'esercizio, vanno di regola inseriti negli spazi appositamente progettati in fase di richiesta del permesso di costruire o di denuncia di inizio attività.  
Insegne di modeste dimensioni possono essere posizionate nei sopraluce purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienico-sanitari.
4. Il colore, il materiale e la forma delle insegne di esercizio, deve costituire motivo di armonizzazione con il contesto urbano circostante e con i prospetti che le ospitano.
5. Il dirigente del servizio, ha facoltà di imporre condizioni e limitazioni in merito al posizionamento ed alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari da autorizzare.
6. Le insegne esistenti storiche o appartenenti a tipologie "storicizzabili", riconosciute tali con parere della Commissione Edilizia Integrata, formano oggetto di conservazione e pertanto sono da ritenersi vincolate al mantenimento dello stato attuale.
7. Fuori e dentro i centri abitati, lungo o in vista delle strade, è assolutamente vietata l'installazione di insegne di esercizio a luce intermittente, con cambi di colore o comunque in movimento.
8. Le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono mantenere lo stesso messaggio per almeno un minuto.

9. Fuori dal Centro Storico, i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere un'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato e non devono, in ogni caso, provocare abbagliamento.
10. Le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.
11. La collocazione di insegne di esercizio e di bandiere può avvenire solo su suolo privato, internamente all'area di esercizio e ad una distanza minima di mt.3 dalla recinzione o dall'allineamento delle recinzioni dei lotti adiacenti. Fatto salvo quanto prescritto dal codice della strada, tale norma non si applica in Centro Storico, in caso di dimostrata indisponibilità di spazio e alle insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari autorizzati esistenti.
12. E' altresì consentito il collocamento di vetrinette porta locandine cinematografiche e teatrali, da installare dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono, previa autorizzazione comunale.
13. Nei centri abitati è derogabile il rispetto delle distanze minime previste dal D.P.R. N. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione dell'art.23, comma 6, del decreto legislativo N. 285/92.
14. Sui prospetti degli edifici a destinazione non residenziale, adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali, è consentita l'esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi di pubblicità e propaganda, di qualsiasi tipo e foggia, riferiti all'attività svolta nei medesimi edifici, purché il posizionamento segua criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.
15. Nelle pertinenze di esercizio, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati su strutture di sostegno e posti in modo ortogonale alla strada, devono avere una superficie massima di 3 metri quadrati per facciata.

Quelli installati nelle zone produttive, possono raggiungere la superficie di 8 metri quadrati.

Sono soggetti ai suddetti limiti espositivi anche le insegne ed i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto pieno" (tipo Totem) o con dimensioni volumetriche, in genere a sviluppo verticale, anche se in parte sprovviste di pubblicità.

*B] - Caratteristiche particolari e collocazione delle insegne di esercizio nelle Zone 1 sottoposte a vincolo e nelle Zone 2 di attenzione [Centro Storico e zone A]*

1. Le insegne di esercizio possono essere inserite nel rispetto del codice della strada, del regolamento edilizio comunale e delle norme tecniche di attuazione del centro storico [in particolare commi 3 e 4 dell'art.103 REC e art.19 NTACS riportati nell'allegato A].
2. Le insegne di esercizio e altre forme di pubblicità consentite devono obbligatoriamente:
  - I. essere sottoposte al parere della Commissione Edilizia e autorizzate. Successivamente al parere della Commissione Edilizia dovrà essere acquisita, ove dovuto o ritenuto opportuno, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo relativo (soprintendenza ai beni monumentali, archeologici, ente parco colli euganei, commissione edilizia integrata, ecc.);
  - II. essere contenute nello spazio compreso nei fori o nicchie presenti in facciata;
  - III. armonizzarsi qualitativamente e coerentemente con l'edificio senza costituire elemento invasivo ed estraneo allo stesso;
  - IV. rispettare il contesto ambientale dell'intorno storico o di pregio stilistico architettonico;
  - V. essere realizzate con manufatti in ferro battuto, ottone, bronzo, rame, pannelli metallici antichizzati, materiali lapidei, ceramica, legno, scritte su muro, vetro o similari materiali traslucidi o trasparenti e altri materiali pregiati tradizionali.
3. La Commissione Edilizia Integrata può ritenere meritevoli alcune soluzioni particolari di insegne di esercizio, *anche di dimensioni superiori a quelle previste all'articolo 8*, purché realizzate nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti punti III e IV. In tal caso il proponente deve presentare una

soluzione progettuale di elevata qualità formale (così pure gli elaborati grafici) in rapporto alla situazione edilizia e ambientale.

4. Non necessita parere della commissione edilizia l'inserimento di forme pubblicitarie (insegne, vetrofanie, vetrografie, ecc.) all'interno dei locali, fatto salvo quanto previsto al punto 2.1.1 lett.A c.4.
5. Le vetrofanie sono inseribili all'interno delle vetrate, purché la composizione e le tecniche di esecuzione vengano accuratamente studiate e descritte. Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive precarie o disordinate.

Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido, a mola, ecc., le pitture monocromatiche o colorate) che possono connotare in modo qualificante e significativo l'ambiente, devono essere sempre realizzate con progetto in coerenza con la tipologia dei serramenti preesistenti.

6. Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi sono ammissibili purché abbiano attinenza con l'attività svolta e rappresentino un'elevata qualità formale in relazione alla situazione edilizia e ambientale, relazionata attraverso un dettagliato progetto.
7. Sono ammissibili sistemi di illuminazione esterna solo a luce indiretta, attentamente studiati per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento. Eventuali elementi di elettrificazione devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato e non casuale.
8. Le insegne di esercizio di norma vanno inserite al piano terra; per le attività di interesse pubblico (biblioteche, musei, teatri, alberghi, ecc.) possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.

#### *C] - Farmacie*

1. Per effetto dell'art.8, comma 2, della Legge Regionale N. 64/1994, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa.
2. E' altresì derogabile il rispetto delle distanze minime previste ai sensi dell'art.23, comma 6, del decreto legislativo N. 285/92.

Nell'ambito del Centro Storico, l'insegna deve essere a forma di croce, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali, ad esempio, l'orologio o il termometro. La Commissione Edilizia può prescrivere materiali e forma con cui realizzare l'insegna in modo da renderla consona all'intorno storico o di pregio stilistico architettonico.

#### *D] - Distributori di carburanti*

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna di esercizio o marchio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo su suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione.

La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri messaggi (ad esempio: Self Service, Diesel, Benzina verde), devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine.

2. Fuori dai centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
3. I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quello previsto al comma 1, devono essere posizionati ad almeno tre metri dal confine di proprietà o concesso e sono soggetti alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
4. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni, riportanti le indicazioni «Aperto – Chiuso», vanno esposti solo all'interno dell'area di distribuzione carburanti, privata o data in concessione.

Possono essere collocati anche su suolo pubblico, senza che vi sia intralcio alla normale circolazione sia pedonale che veicolare, solo nel caso in cui la esposizione sul suolo del distributore non ne consenta la perfetta visualizzazione da parte dell'utente. Il cartello sul suolo pubblico deve essere, comunque, posizionato nelle immediate vicinanze del distributore.

5. L'esposizione di pubblicità temporanea deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezzari, pali della pubblica illuminazione, alberi, e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità provvisoria di cui al presente comma, il soggetto richiedente dovrà produrre un'autodichiarazione attestante la conformità della pubblicità stessa alle norme del presente Regolamento e del Codice della Strada.
6. La superficie complessiva di insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare quanto previsto dall'art.52 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. All'interno del Centro Abitato il limite di superficie per tutti i mezzi pubblicitari è elevato al 15% della superficie dell'area.

### **2.1.2\_ PREINSEGNA - (Art.47 Comma 2)**

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un' idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

#### *AJ - Preinsegne, frecce e cartelli di avviamento. Regole generali*

L'installazione di preinsegne, frecce o altri segnali di avviamento alle attività commerciali e professionali, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

1. Forma rettangolare di dimensioni di m.1,00 x 0,20 oppure di m.1,25 x 0,25.
2. Non si devono creare situazioni di affollamento visivo che possano generare un impatto negativo in rapporto sia al decoro ambientale che alla circolazione automobilistica.
3. Per l'installazione della regolamentare segnaletica turistica e di territorio di cui all'art.134 del D.P.R. N. 495/92, la specifica competenza resta riservata all'Ufficio Viabilità del Comune.
4. Le strutture installate su demanio comunale o su spazi privati, dovranno rispettare le distanze utili previste dai regolamenti per il passaggio di disabili ed in ogni caso non compromettere la funzionalità dei marciapiede e degli spazi in genere.
5. L'Amministrazione Comunale rilascerà per l'installazione della struttura portante debita concessione e/o autorizzazione, per quest'ultima, dando delega ad eventuali concessionari.
6. La segnaletica in area privata deve essere effettuata utilizzando i mezzi definiti all'art.134 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
7. Le preinsegne, frecce, ecc., possono essere installate solo nei punti, nei supporti standard e con le dimensioni indicati dal Settore Viabilità del Comune di Este e all'allegato "1".
8. I criteri per la collocazione di preinsegne di cui all'art.51 comma 13 del regolamento 495/92 sono validi all'esterno dei centri abitati. All'interno di questi, si dettano i seguenti criteri: distanza dalle intersezioni non superiore a 30 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2 , lettere b), c), d), e), f), e h) dell'Art.51 del Regolamento

495/92; in tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50 % dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari deve essere rispettata una distanza minima di 50 m.

Sono sempre escluse le preinsegne isolate.

### **2.1.3\_ SORGENTE LUMINOSA - (Art.47 Comma 3)**

Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si rinvia all'approvazione di un piano esecutivo approvato dalla Giunta Comunale da allegare al presente piano generale.

### **2.1.4\_ CARTELLO - (Art.47 Comma 4)**

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

E' fatto divieto di installare cartelli pubblicitari nell'intero territorio comunale al di fuori dei siti indicati all'allegato "1".

### **2.1.5\_ STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO - (Art.47 Comma 5)**

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

La pubblicità temporanea privata con locandine è ammessa esclusivamente negli impianti evidenziati nella cartografia di cui all'allegato "1".

#### ***A) - Collocazione e caratteristiche di striscioni, locandine, stendardi e bandiere. Regole generali***

1. L'esposizione di striscioni trasversali è consentita unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli, in conformità all'art. 51 - comma 10 - del D.P.R. N. 495/92; deve sempre essere espressamente autorizzata dal Comune.  
Essi devono essere ancorati esclusivamente alle apposite strutture predisposte dal Comune.
2. Il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza sia nei confronti degli installatori che della circolazione stradale.
3. L'esposizione di striscioni attraversanti la sede stradale e di stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o della iniziativa cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.
4. Striscioni locandine e stendardi dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.L.gs n.507/93.

5. E' fatto divieto assoluto di collocare tali impianti in Centro Storico, nelle vie di accesso al Centro, nelle aree incluse nel Piano del Parco dei Colli Euganei e nelle aree sottoposte a vincoli Ambientali o Monumentali; sono fatti salvi quelli di carattere istituzionale di natura temporanea e per manifestazioni organizzate dall'Ente.

#### **2.1.6\_ SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO - (Art.47 Comma 6)**

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

##### *A] - Segni orizzontali reclamistici e di direzione. Regole generali*

1. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi; devono sempre essere espressamente autorizzati dal Comune.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile.
3. Essi non possono essere inseriti su piazze, marciapiedi, strade con pavimentazioni in pietra (trachite, porfido, ciottolo, ecc.).

#### **2.1.7\_ IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO - (Art.47 Comma 7)**

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

##### *A] - Impianti pubblicitari di servizio. Regole generali*

1. Sono consentiti gli impianti pubblicitari di servizio sulle pareti delle pensiline appositamente attrezzate e nei segnali delle fermate autobus.
2. La pubblicità su transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili è sempre vietata; quelle esistenti vanno rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Piano.

#### **2.1.8\_ IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA - (Art.47 Comma 8)**

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

##### *A] - Impianti di pubblicità o propaganda. Regole generali*

1. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:

a) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, dall' art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, secondo la seguente tipologia:

- "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali (dimensioni: mt. 6x3);
- "stendardo": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm. 140x100; 200x140 e 280x200); che verticalmente (dimensioni: cm. 100x140, 140x200 e 200x240);
- "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100;
- "trespolo",: impianto bifacciale o a più facciate collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia: cm. 70x100 o multipli);

le dimensioni sopra specificate si riferiscono alla superficie espositiva;

b) l'impianto di pubblicità o propaganda "a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse.

Deve avere dimensione massima di mq.18.

Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 60 secondi.

2. Gli "impianti di pubblicità o propaganda" devono essere luminosi solo per luce indiretta.
3. Gli "impianti di pubblicità o propaganda, di cui al presente paragrafo possono essere installati solo nei punti, della tipologia standard (di forma, colore, materiale, ecc.) indicati agli allegati "1" e "2".

Tutti gli impianti esistenti, non previsti nell'allegato "1", dovranno essere rimossi entro 6 (sei) mesi dalla approvazione del presente Piano.

### **2.1.9\_ VETRINETTE E BACHECHE**

E' classificata "bacheca", la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie e all'esposizione di piccole vetrinette/bacheche "Menù" da collocare sulle facciate esterne di ristoranti e trattorie.

Sono consentite su tutto il territorio comunale.

#### *Regole generali*

Le bacheche presenti negli spazi di uso pubblico del territorio comunale ed in particolare del Centro Storico vanno rimosse ed adeguate alle presenti disposizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente piano.

Per garantire ad associazioni, partiti, ecc., idonei spazi di esposizione per fini socio culturali, politici, sportivi, o di carattere istituzionale verranno individuati appositi punti per l'apposizione di nuove bacheche.



La Giunta Municipale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente piano, sentiti i soggetti interessati, predisporrà per la realizzazione di bacheche standard, a spese dell'Amministrazione Comunale, da assegnare in comodato gratuito con onere della manutenzione e decoro.

A seguito di accertato inutilizzo della bacheca protratto per almeno un mese la bacheca verrà rimossa e il contratto di cui al comma precedente si intenderà decaduto.

1. Le installazioni in Centro Storico e zone A sono soggette a preventivo parere della Commissione Edilizia Integrata e dei deputati organi di tutela ambientale e monumentale.  
Il proponente deve presentare una soluzione progettuale di elevata qualità formale (così pure gli elaborati grafici) in rapporto alla situazione edilizia e ambientale.
2. Tali impianti non devono occupare le facciate (o le parti laterali dei pilastri) prospettanti la via pubblica.
3. L'installazione può essere effettuata se l'ingombro è limitato e proporzionato allo spazio disponibile e si inserisce in maniera decorosa tra i fori esistenti e i componenti lapidei.
4. Le bacheche devono essere realizzate con tipologie uniformate ai caratteri storici della Città con manufatti in ferro battuto, ottone, bronzo, rame, e altri materiali pregiati tradizionali.
5. Non necessita parere della commissione edilizia per l'esposizione in vetrine internamente ai locali.

All'interno degli spazi autorizzati per l'occupazione di aree pubbliche, è consentita l'esposizione di un prezziario su supporto mobile dei prodotti somministrati.

#### **2.1.10\_ VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA**

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio o la distribuzione di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitata ambulante, da punti fissi, da automezzi in movimento e da aeromobili.
2. Non è consentito il collocamento di volantini di nessun tipo e per nessun motivo sui veicoli in sosta.  
E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini di tipo commerciale nell'ambito e durante lo svolgimento di mercatini rionali ubicati fuori dal Centro Storico.
3. E' fatta eccezione per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale e per la distribuzione a mano dei volantini, effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali o comunque senza finalità di lucro.
4. Non è consentita la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

#### **2.1.11\_ PUBBLICITÀ SONORA E FONICA**

1. La pubblicità fonica e sonora deve essere sempre espressamente autorizzata.
2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art.15 - 5° comma del D.Lgs.507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.
3. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale a norma del D.P.R.16/12/1992 n. 495, art.59, comma 2.
4. La pubblicità fonica effettuata anche a mezzo di veicoli, purché le emissioni sonore non superino i limiti consentiti dalla vigente normativa, può essere autorizzata dall'amministrazione comunale non oltre i

seguenti limiti:

- nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
  - nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso.
5. Per l'esercizio della pubblicità fonica, l'interessato deve indicare sulla domanda i dati identificativi dell'automezzo oltreché i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e l'orario di svolgimento.
  6. E' fatto divieto di effettuare pubblicità fonica e/o sonora in prossimità di ospedali, case di cura e ricoveri, cimiteri, scuole, luoghi di culto, biblioteche e musei.

### **2.1.12\_ PUBBLICITÀ NEI CANTIERI**

Salve le limitazioni sotto riportate è consentita su tutto il territorio comunale.

1. All'interno dei centri abitati, i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza, sia per edifici in costruzione che in restauro, devono armonizzarsi con il prospetto interessato e avere una superficie per facciata non superiore a 8 metri quadrati; in Centro Storico la superficie per facciata non deve inoltre superare il 2%, è sempre consentito 1 metro quadro di pubblicità. Casi particolari possono essere autorizzati dal Sindaco.
2. Il cartello di cantiere obbligatorio deve essere privo di pubblicità.
3. La durata massima dell'esposizione pubblicitaria non può superare il periodo stabilito dal responsabile del procedimento.

### **2.1.13\_ PUBBLICITÀ PERMANENTE SUI VEICOLI**

1. La pubblicità permanente sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, salvo che il mezzo venga utilizzato a fini pubblicitari, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione e, ove previsto, al pagamento dell'imposta.
2. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti di polizia municipale o agenti autorizzati.
3. Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari collocati su autoveicoli destinati al commercio ambulante, non sono soggetti alle limitazioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione quando stazionano nelle aree mercatali e nei piazzali, salvo che non creino situazioni di pericolo e, in particolare, di disturbo visivo.

### **2.1.14\_ PUBBLICITÀ PROVVISORIA SUI VEICOLI**

1. Deve essere espressamente autorizzata ogni forma di pubblicità effettuata in via temporanea su tutto il territorio comunale, sia essa area pubblica o privata visibile da strade o parcheggi, mediante cartelli o altri manufatti collocati sui veicoli predisposti a fini pubblicitari (sopra, sul cassone, all'esterno, ecc.) compresi i mezzi con strutture a "vela" ecc..

E' fatto obbligo di esibire l'autorizzazione a richiesta degli agenti autorizzati o di polizia municipale in ogni momento o di apporla in maniera ben visibile all'interno del veicolo. Gli agenti che, per qualsiasi motivo, non avessero riscontro dell'autorizzazione sul posto possono disporre l'immediato sequestro del veicolo e/o mezzo pubblicitario.

2. La pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea non è soggetta ad autorizzazione.

### **2.1.15\_ PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI, MONGOLFIERE E PALLONI FRENATI**

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.
2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti ad autorizzazione nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari di qualsiasi natura. Nel caso in cui fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla relativa disciplina.

### **2.1.16\_ PUBBLICITÀ NELLE EDICOLE**

1. Sui chioschi, la pubblicità di quotidiani periodici od altro, è ammessa esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione in sopraelevazione agli stessi.
2. L'esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda è consentita nelle aree di proprietà con esclusione degli spazi pubblici e di uso pubblico, eventualmente all'interno di quelle concesse in plateatico.

### **2.1.17\_ PUBBLICITÀ NELLE VETRINE E PORTE D'INGRESSO**

Salve le limitazioni sotto riportate è consentita su tutto il territorio comunale.

1. L'esposizione di mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio permanenti, collocati direttamente sui vetri o all'interno delle vetrine, non deve superare, unitariamente o nel complesso, il 25% della superficie di ogni vetrina o porta d'ingresso; misura elevabile al 50% in occasione e per la durata di saldi, vendite promozionali e liquidazioni, disciplinate dalla Legge n. 80/1980.

Le suddette percentuali di occupazione devono intendersi riferite alla sola superficie dello spazio a vetri e non alla dimensione dell'intero foro o fornice.

Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati e composti in modo e con tecniche di esecuzione accuratamente studiate.

2. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, in genere riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, devono essere collocati totalmente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, con esclusione quindi delle vetrine, porte d'ingresso e finestre, ad eccezione degli avvisi sindacali delle categorie commerciali.

In deroga a tale disposizione, è consentita l'esposizione anche nelle vetrine e porte d'ingresso di messaggi di natura istituzionale.

### **2.1.18\_ TARGHE - CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE**

Si considera targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) apposta sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede.

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze.

Salve le limitazioni sotto riportate è consentita su tutto il territorio comunale.

1. Le targhe professionali sono consentite nelle dimensioni massime per singola targa di cm 25 di base e di cm 12 in altezza. Nel caso siano più di una dovranno risultare in un unico portatarghe.  
Per particolari situazioni, può essere consentita l'esposizione sulle recinzioni.
2. Il collocamento di targhe professionali sulle facciate di edifici vincolati e zone A è soggetto alle disposizioni di cui al punto 2.1.1, in particolare a quelle riportate alla lettera B]. In questo caso le dimensioni massime per singola targa sono ridotte a cm 18 di base e di cm 8 in altezza.
3. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.
4. Nel rispetto di quanto riportato ai precedenti punti, l'installazione delle targhe o di strutture portatarghe possono essere comunicate a mezzo di denuncia inizio attività.

### **2.1.19\_ MANIFESTO**

Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.

Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

1. La collocazione dei manifesti può avvenire solo negli spazi preordinati, eccetto quelli strettamente temporanei emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione e, a seguito di incidenti o di calamità, dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi.
2. E' consentita la collocazione temporanea previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale a lato strada per la pubblicità dei Circhi e dei Luna Park. E' derogabile il rispetto delle distanze minime previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione per la pubblicità dei Circhi e dei Luna Park, che deve essere effettuata secondo le prescrizioni date di volta in volta dal responsabile del procedimento.

Alla scadenza dell'autorizzazione le strutture devono essere tassativamente rimosse.

Il periodo di esposizione decorre dal settimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, e termina il giorno successivo alla scadenza dell'evento.

### **2.2 DURATA**

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

#### *A - Mezzi di pubblicità temporanea:*

appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. La durata dell'esposizione è consentita per un massimo di 15 (quindici) giorni, rinnovabile. L'esposizione dei messaggi su questi mezzi, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in

elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. Fanno eccezione i mezzi destinati alle affissioni dirette, che non potranno avere durata di esposizione superiore a 15 giorni consecutivi, senza possibilità di rinnovo. L'intervallo tra una esposizione e la successiva non dovrà essere inferiore a giorni 15.

#### *B - Mezzi di pubblicità permanente:*

rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, ecc.. E' definito quindi permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata a tempo indeterminato per ciascuna autorizzazione richiesta. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenute necessità. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, gli organi comunali competenti potranno stabilire la durata ammessa per ogni singola installazione che, in ogni caso, come previsto dall'Art. 53 Comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, avrà durata di anni 3, eventualmente rinnovabili.

### **2.3 DESTINAZIONE D'USO**

In aggiunta alla tipologia e durata, un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, che nel Piano risultano essere:

#### *A - Istituzionali:*

appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico.

#### *B - Commerciali:*

sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività, un prodotto o un servizio.

## 3 - CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ

### 3.1 DEFINIZIONI

L'art.2 comma 2 del Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

#### A) AUTOSTRADE [attualmente non presenti nel territorio]

*Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal settembre 1993).*

#### B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI [attualmente non presenti nel territorio]

*Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezione a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore, per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal settembre 1993).*

#### C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

*Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina da assimilare alle strade di categorie E ed F vedi punto 3.4.*

#### D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO [attualmente non presenti nel territorio]

*Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici; banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, In vigore dal 1 settembre 1993).*

#### E) STRADE URBANE DI QUARTIERE

*Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.*

#### F) STRADE LOCALI

*Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.*

### **3.2 DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO**

Il centro abitato di Este comprende gran parte dell'edificato. La delimitazione del centro abitato è riportata nelle planimetrie allegate alle deliberazioni di Giunta comunale n°351 del 03.10.1993 e n°212 del 10.11.2001.

### **3.3 CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO "C"**

Ai fini del presente Piano le strade di tipo "C", nel tratto di attraversamento del centro abitato, sono considerate come strade urbane di tipo "E".

## **4 - DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA**

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal presente Regolamento, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

## **5 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE**

La suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee ai fini del rispetto dell'ambiente e dell'arredo urbano, parte dalla delimitazione del centro abitato. Queste sono dedotte dal Piano Regolatore Generale Vigente.

Le aree che in cartografia non sono espressamente individuate come zone territoriali omogenee (ad esempio alcuni parcheggi, spazi verdi, strade, ecc.) vanno assimilate alla Zona limitrofa adiacente. Nel caso di più Zone limitrofe si considera quella di maggior tutela.

### **5.1 - CLASSIFICAZIONE IN ZONE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

Le zone territoriali omogenee, i limiti e le aree sotto riportate individuabili nella planimetria allegato "1", raggruppate per tipologia, sono classificate nel modo seguente:

#### **5.1.1 - Zona 1: *Zone sottoposte a vincolo***

Sono zone relative a vaste aree o immobili di particolare pregio ambientale - paesaggistico o monumentale - architettonico, vincolate con appositi decreti ai sensi delle leggi 1089/39, 1497/39, 431/85, ora tutelati ai sensi del D.Lgs.41/04.

Esse possono distinguersi in:

- Area Collinare e Beni Monumentali ed Archeologici

Sono le aree ed immobili con maggior tutela. Sono presenti i vincoli ambientale paesaggistico, forestale idrogeologico, monumentale, archeologico. Gli Enti preposti alla tutela del vincolo sono l'Ente Parco dei Colli Euganei, la Soprintendenza ai Beni Culturali, la Soprintendenza ai Beni Archeologici..

- Area compresa all'interno del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei

Sono le aree ed immobili ricadenti all'interno del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei. L'Ente preposto alla tutela del vincolo è l'Ente Parco dei Colli Euganei.

- Vincolo Fluviale

Sono i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto fluviale comprese entro 150 mt dall'unghia esterna dell'argine. Gli Enti preposti alla tutela del vincolo sono la Regione Veneto, il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica, il Comune per l'aspetto ambientale.

- Aree preParco

Sono le Aree di protezione esterna del Parco Regionale dei Colli Euganei. L'Ente preposto alla tutela del vincolo per l'aspetto ambientale è il Comune.

Queste aree possono comprendere parti del territorio classificabile in Zone 2, 3, 4, 5.

Deve essere posta attenzione anche alle aree limitrofe dei beni monumentali vincolati.

**5.1.2 - Zona 2. Zona di attenzione [Centro Storico e zone A]**

Si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte del Centro Storico della Città di Este, degli insediamenti Storici delle Frazioni o di Borghi Storici, nonché singoli Fabbricati Storici di antico impianto, parchi naturali, nonché le aree limitrofe ad emergenze architettoniche.

Nella cartografia del Piano Regolatore Generale Vigente sono individuati con apposita grafia il perimetro del Centro Storico della Città di Este e gli insediamenti Storici con gli spazi di pertinenza. Sono riportati nella legenda come:

*limite centro storico*

*A1 tessuto storico*

*aree di pertinenza private*

**5.1.3 - Zona 3. Zona di attenzione attenuata [zone F - G di interesse collettivo, zone E agricole]**

Sono le zone F - G con destinazione prevalente ad attrezzature di interesse pubblico e collettivo quali: istruzione, civile, culto, ospedali, cimiteri, impianti sportivi, zone verdi, ecc., nonché le zone E appartenenti alla campagna e al paesaggio agricolo.

Nella cartografia del Piano Regolatore Generale Vigente tali zone sono individuate con apposita grafia e riportate nella legenda come:

*F - attrezzature di interesse generale*

*G - servizi di pubblico interesse*

*E - verde agricolo produttivo*



#### 5.1.4 - Zona 4. **Zone residenziali [zone B e C]**

Sono le zone di edilizia prevalentemente residenziale consolidata o di espansione che non presentano particolari esigenze di regolamentazione.

Nella cartografia del Piano Regolatore Generale Vigente tali zone sono individuate con apposita grafia e riportate nella legenda come:

*B1 - contesti residenziali edificati*

*C - espansione*

#### 5.1.5 - Zona 5. **Zone produttive [zone D]**

Sono le zone contraddistinte da insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali e per il terziario quali servizi, alberghi, ecc..

Nella cartografia del Piano Regolatore Generale Vigente tali zone sono individuate con apposita grafia e riportate nella legenda come:

*Contesti Produttivi*

*D1 zone industriali esistenti e/o di completamento*

*D2 zone commerciali*

*D3 zone industriali di progetto*

## 5.2 - ZONE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. Oltre a quanto sopra saranno da considerare, qualora esistenti, tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente quali ad esempio paesaggistici - ambientali, monumentali ai sensi del Testo Unico Beni Ambientali D.Lgs.41/04. Nell'ambito di questa parte del territorio eventuali nuclei antichi costituiti dalle borgate isolate, le antiche fattorie di particolare pregio storico vengono assimilati, ai fini del presente Piano, alla zona "2" e pertanto assoggettabili a doppia normativa, cioè quella del codice della strada e della normativa specifica di zona tipo "2".

## **6 - CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI**

I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità
- del rispetto della normativa.

### **6.1 - SICUREZZA**

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi.

### **6.2 - DECORO**

Le norme indicate nel Piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama.

A questo scopo dovrà essere posta particolare cura affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il più possibile di posizionare impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

### **6.3 - FUNZIONALITÀ**

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

### **6.4 - NORMATIVA**

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano.

## **7 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE**

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati:

### **7.1 – FORMA E COLORE**

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma che non crei confusione con i segnali stradali. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela. Le tipologie di strutture impiegate dovranno essere il più possibile conformi a quelle previste nelle caratteristiche indicate all'art.10.

### **7.2 - MATERIALI**

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

### **7.3 - STRUTTURA**

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate e realizzate tenendo conto della spinta del vento, e della natura del terreno, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D.M. 12-02-82. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

### **7.4 - DISTANZE**

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Comunque le distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'Ufficio Viabilità che analizzerà il singolo caso.

### **7.5 - ILLUMINAZIONE**

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento e in ogni caso si dovrà ottemperare a quanto previsto dalla legge regionale n. 22 del 27/06/1997. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari anche luminosi dovranno avere una sagoma che non crei confusione con i segnali stradali.

L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fatti specie previste dalle specifiche normative.

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe adeguata, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magnetotermici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione e nel rispetto della normativa vigente.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

## **7.6 - POSIZIONAMENTO**

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici.

I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal Piano stradale o dal marciapiede; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10. E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali e ferroviari, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

## **7.7 - LIMITAZIONI E DIVIETI**

Non è consentito collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sugli altri beni vincolati dal D.lgs.490/99; sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze.

Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt.131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' vietato utilizzare alberi, pali adibiti ad altri usi o strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni, stendardi, gonfaloni, bandiere, ecc..

## **8 - DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO**

### **8.1 - NORMATIVA GENERALE DI ZONA**

In questo capitolo vengono individuati quali mezzi ed impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata.

#### **8.1.1 - Zona 1 *Zone sottoposte a vincolo***

In recepimento del D.Lgs. 490/99, fatto salvo quanto previsto all'art.103 del Regolamento Edilizio Comunale e riportato all'allegato A), l'effettuazione della pubblicità deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità preposte alla tutela dei vincoli o sottoposta a parere della Commissione Edilizia Integrata.

In caso di autorizzazione, valgono le indicazioni della Zona 2.

#### **8.1.2 - Zona 2 *Zone di attenzione [Centro Storico e zone A]***

In questa zona vi sarà una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione Comunale e degli uffici competenti nell'esprimere eventuali motivati dinieghi o prescrizioni al rilascio di autorizzazioni.

In questa zona sono ammesse:

- insegne di esercizio per una superficie massima di ingombro di mq. 2,00;
- preinsegne di solo carattere istituzionale e turistico;
- locandine, stendardi segni orizzontali reclamistici, tutti di solo carattere istituzionale per manifestazioni organizzate dall'Ente e di natura temporanea;
- impianti pubblicitari di servizio;
- impianti di pubblicità o propaganda di pubbliche affissioni di superficie fino a un massimo di mq. 2.80 per singolo impianto e con un massimo di mq. 8.40 per Via, secondo le indicazioni degli allegati "1" e "2".

#### **8.1.3 - Zona 3. *Zona di attenzione attenuata [zone F - G di interesse collettivo, zone E agricole]***

In questa zona sono ammesse:

- insegne di esercizio di superficie inferiore o uguale a mq. 2,00;
- preinsegne;
- striscioni, locandine, stendardi;
- segni orizzontali reclamistici temporanei;
- impianti pubblicitari di servizio;
- impianti di pubblicità o propaganda secondo le indicazioni degli allegati "1" e "2".

#### **8.1.4 - Zona 4. *Zone residenziali [zone B e C]***

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano.  
Gli impianti dovranno seguire le indicazioni degli allegati "1" e "2".

#### **8.1.5 - Zona 5. *Zone produttive [zone D]***

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano.  
Deve essere fatta attenzione ad evitare un eccessivo affollamento di impianti e una superficie espositiva superiore a mq. 18,00 per ogni singola facciata.  
Gli impianti dovranno seguire le indicazioni degli allegati "1" e "2".

## **9 - DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO**

### **9.1 NORMATIVA GENERALE DI ZONA**

Oltre all'osservanza delle limitazioni imposte al precedente articolo 8, fuori dal Centro Abitato l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è ammessa nel rispetto delle norme di cui ai successivi paragrafi.

### **9.2 DIMENSIONI**

I cartelli pubblicitari siti in allineamento lungo le strade non dovranno superare la superficie di mq. 18,00 per facciata.

### **9.3 UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO**

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto del Nuovo Codice della Strada in particolare dell'art.23 e del relativo Regolamento di Attuazione in particolare dell'art. 51.

Le distanze di cui al comma 2 dell'art. 51 del Regolamento di Attuazione, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alla distanza dal limite della carreggiata, non si applicano per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e/ o in aderenza a fabbricati esistenti.

### **9.4 VIABILITA' DI SCORRIMENTO DI NUOVA COSTRUZIONE**

E' fatto divieto di installare strutture pubblicitarie ivi comprese le insegne di esercizio nella sede, in prossimità, o comunque visibili dalla VIABILITÀ DI SCORRIMENTO posta esternamente al Centro Abitato: nuova "SS 10", nuove bretelle di collegamento con la SR 247 e con la nuova "SR 10", ecc.. Sono consentite solo le insegne di esercizio degli eventuali impianti di distributori di carburanti.

### **9.5 IMPIANTI PUBBLICITARI IN ZONE AGRICOLE**

E' fatto divieto di installare impianti pubblicitari di ogni tipo in zone agricole, ad eccezione di quelli previsti all'allegato "1" e di insegne di esercizio con superficie fino a mq. 2,00.

## **10 - CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICITÀ ESTERNA**

Tutti gli impianti da installare, con esclusione delle insegne di esercizio, dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

1. le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (preferibilmente alluminio con inserto interno in ferro), verniciati con polveri di poliesteri o ossidazione elettrolitica. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate previo trattamento di zincatura. Il colore delle strutture dovrà essere Antracite RAL 7024;
2. i cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo mm 6 o, in alternativa, con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 5.
3. Le dimensioni, le caratteristiche e le localizzazioni dei singoli impianti sono indicati negli allegati "1" e "2".



## **11 - AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI VIGILANZA, RIMOZIONI, SANZIONI**

La pubblicità all'interno di tutto il territorio comunale, eseguita con qualsiasi materiale o mezzo, nonché la collocazione di qualunque impianto, è sempre subordinata a preventiva autorizzazione o atto abilitativo comunale.

Per tutti i mezzi e gli impianti da installare fuori dalla perimetrazione del Centro Abitato, si rimanda interamente alle prescrizioni contenute nell'art.53 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada. L'autorizzazione prescinde comunque dalla concessione da parte dell'ente proprietario.

### **AUTORITÀ COMPETENTE**

#### **A) Zone esterne al centro abitato**

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è rilasciata:

1. per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni.
2. il comune si riserva comunque di vietare le installazioni non compatibili con le disposizioni di questo piano.

#### **B) Zone comprese entro il Centro Abitato**

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è rilasciata dal comune, previo eventuale nulla-osta tecnico da parte di altri enti proprietari di strade (Regione, Provincia, ecc.).

### **11.1 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

L'istanza di autorizzazione in bollo e col versamento dei diritti di segreteria dovuti, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Este o, se previsto, al concessionario cui è affidato lo svolgimento del servizio, nei giorni e negli orari fissati dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche per la pubblicità che ricade sia nel regime esonerativo d'imposta che nell'obbligatorietà dell'esposizione in forza di leggi e regolamenti.

L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione effettuata entro i termini, legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino al rilascio od al diniego del documento autorizzativo.

Per la variazione o la sostituzione dei mezzi pubblicitari, deve essere presentata apposita istanza in bollo con esclusione della documentazione già in atti e ancora valida inserita nella precedente domanda di autorizzazione.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione di mezzi pubblicitari che non siano insegne di esercizio, decorsi almeno tre mesi e fermo restando la durata della stessa, intenda variare il solo messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio all'Ufficio preposto, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

In caso di interventi edilizi le insegne di esercizio possono essere richieste ed approvate assieme alla delibera di approvazione o al permesso di costruire. L'Ufficio preposto curerà l'acquisizione di eventuali pareri interni avendo cura di comunicare agli Uffici Tributi e Viabilità l'atto o documento che ne abilita l'installazione.

Può essere utilizzata la denuncia di inizio attività per le insegne di esercizio da collocare internamente alla *Zona 4 - Zone residenziali [zone B e C]* e alla *Zona 5 - Zone produttive [zone D]*, purché gli immobili in cui devono essere installate non risultino vincolati e purché ricadano all'interno del Centro Abitato. E' fatta salva la facoltà prevista dal punto 2.1.1 lett.A-5 in capo al responsabile del procedimento.

Sono esenti dall'autorizzazione:

- a) i cartelli "Vendesi - Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- b) i mezzi pubblicitari collocati all'interno dei locali, ad eccezione delle insegne a carattere permanente, di superficie complessiva non superiore a mezzo metro quadrato, ivi compresi quelli esposti in occasione di vendite straordinarie;
- c) le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, in genere riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale,
- d) i listini prezzi dei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, con la mera indicazione dell'esercizio a cui si riferiscono;
- e) manifesti ed avvisi di natura politica o culturale, di superficie non superiore a un metro quadrato, posti su automezzi;
- f) tutti i casi relativi alla distribuzione di volantini di natura politica fatta eccezione per la collocazione dei volantini su veicoli.

L'esenzione dall'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'imposta, che deve essere sempre e comunque presentata ai fini dell'assolvimento tributario.

## 11.2 - DOCUMENTAZIONE

Con riferimento alle singole opere previste i progetti devono essere corredati dagli elaborati di seguito indicati, con la precisazione che il dirigente del servizio o il responsabile del procedimento potrà ritenere sufficiente, in relazione alla consistenza dell'intervento, elaborati in scale di rappresentazione diverse da quelle di seguito elencate, oppure una sola parte degli elaborati, o chiedere altra documentazione integrativa.

La domanda di autorizzazione, da compilarsi su carta resa legale, deve contenere la seguente specifica documentazione:

- I. disegni in triplice copia, piegati nelle dimensioni UNI, contenenti:
  - A. estratto a colori della planimetria generale del presente Piano con individuazione del sito;
  - B. una planimetria sufficientemente ampia della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala adeguata, con punti di riferimento atti ad individuare con precisione l'ubicazione dell'intervento indicante:
    - la proprietà dell'area (pubblica o privata),
    - l'esatto punto di collocazione dell'impianto,
    - le distanze del mezzo pubblicitario dalla carreggiata con sezioni significative in scala 1:20 comprensive di tutta la sede stradale prospiciente,
    - l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e 50 metri dopo il punto in cui s'intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. Fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e 250 metri dopo il punto d'installazione,
    - i coni visuali di scatto della documentazione fotografica;
  - C. progetto in scala adeguata quotato con:
    - piante, prospetti e sezioni dell'impianto pubblicitario comprensivo della struttura di sostegno (indicando anche la distanza da terra e l'inserimento entro terra),
    - esatto inserimento figurativo nella facciata (o cortina) dell'edificio retrostante,
    - indicazione dei materiali e dei colori;
- II. una relazione descrittiva dell'intervento comprendente anche l'indicazione della disciplina del Piano Generale degli Impianti ed eventualmente del PRG, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
- III. n.1 documentazione fotografica dello stato di fatto, comprendente due o più foto (numerata in riferimento ai coni visuali) a colori di formato minimo cm 15x10, che illustrino dettagliatamente il punto d'installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante; n.1 documentazione fotografica comprendente due o più foto sulle quali deve essere inserita la pubblicità o il mezzo pubblicitario nell'esatto punto d'installazione;
- IV. pareri o autorizzazioni degli Enti interessati: proprietario della strada, preposto al vincolo, ecc.;
- V. n.1 "autodichiarazione", nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità.

L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto.

Nel medesimo documento, o con atto separato, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità che:

- l'area e/o l'edificio interessati non risultano vincolati e non necessitano di pareri o autorizzazioni;
- l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata;
- che la destinazione d'uso dei locali dichiarata è legittima;
- di essere proprietario o di avere l'assenso scritto dello/gli stesso/i per l'intervento richiesto.

Sono fatte salve le indicazioni di cui alla L.46/90.

Il dirigente del servizio o il responsabile del procedimento assegna all'interessato un congruo termine per l'integrazione della documentazione mancante. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la domanda o la denuncia viene archiviata e dovrà essere presentata una nuova istanza.

### **11.3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Comune rilascia la prescritta autorizzazione tramite l'Ufficio preposto, acquisiti i pareri e nulla osta obbligatori o ritenuti necessari, con le modalità stabilite dal presente piano.

Il documento di autorizzazione, firmato dal dirigente del servizio, è sempre rilasciato *fatti salvi i diritti di terzi* e deve essere ritirato dal richiedente entro 90 giorni dall'avvenuta approvazione.

In caso di mancato ritiro l'autorizzazione va nuovamente richiesta nei modi e termini previsti.

L'Ufficio preposto entro i 60 giorni dal ricevimento della richiesta, rilascia l'autorizzazione. Essa dovrà essere intestata al soggetto richiedente. In caso di diniego, questo deve essere motivato. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento e fatto salvo quanto al successivo paragrafo, l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del rispetto di tutte le norme necessarie e salvo che la richiesta non contrasti con normative vigenti.

E' comunque sempre necessario il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Comune per i mezzi pubblicitari da installare all'interno della Zona "1" e della Zona "2" e/o che richiedono pareri da parte di altri enti (Regione, Provincia, Sovrintendenze, ecc.), in assenza del quale non è possibile procedere all'installazione del mezzo pubblicitario ancorché decorsi i termini di cui al precedente paragrafo (60 gg).

In caso di mancata installazione nel termine di mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende decaduta. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

Nelle zone consentite dal presente Piano, per il collocamento di insegne di esercizio, di cartelli e di altri mezzi pubblicitari di notevole ingombro, che possono quindi costituire una modifica dei prospetti e dei volumi degli edifici, il dirigente del servizio, in caso di pareri positivi, rilascia l'autorizzazione condizionata all'acquisizione del permesso di costruire prima dell'installazione del manufatto.

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

L'autorizzazione viene rilasciata con la condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura, sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

#### **11.4 - DURATA**

L'autorizzazione ha validità per tre anni ed è rinnovabile.

La domanda di rinnovo, redatta su carta legale, va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza riportata sul documento di autorizzazione.

Il rinnovo triennale dell'autorizzazione va richiesto con la sola presentazione della apposita domanda in bollo, nella quale l'interessato deve espressamente dichiarare che i mezzi pubblicitari oggetto del rinnovo non si pongono in contrasto con le norme vigenti e con la situazione di fatto esistente nel momento in cui viene prodotta l'istanza.

Si rinnova tacitamente l'autorizzazione rilasciata per le insegne di esercizio poste nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, semprechè non contrastino con le disposizioni previste dal presente Piano.

Nel caso di spostamento di sede, l'interessato non ha più titolo per mantenere in opera i mezzi pubblicitari autorizzati presso il precedente luogo di esercizio, per cui il documento autorizzativo s'intende automaticamente revocato.

La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari, presentata a qualsiasi titolo, comporta l'automatica revoca della relativa autorizzazione comunale e l'eventuale ricollocamento dei medesimi deve essere richiesto con una nuova istanza in bollo.

L'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio, di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha carattere meramente precario e potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 15 giorni, comunque non prima di un anno dalla data di rilascio della autorizzazione stessa, tranne per motivi di pubblica utilità.

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario a quanto autorizzato e alle norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;

- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla avvenuta approvazione;
- f) la mancata realizzazione dell'opera entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
- g) lo stato di degrado del manufatto pubblicitario;
- h) la mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario.

Le cause di decadenza sono riportate integralmente nel modulo di domanda e nel provvedimento autorizzativo.

## **11.5 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

1. rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano nonché le prescrizioni ed indicazioni contenute nell'autorizzazione;
2. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro, ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti, ecc.;
3. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art.405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art.228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
4. procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
5. stipulare idonea polizza assicurativa, anche cumulativa, per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo o del termine indicato nell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

Le disposizioni citate si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi della decorrenza dei termini di cui al comma 3 del punto 11.3.

## **11.6 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE**

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- ❑ l'intestazione "COMUNE di ESTE";
- ❑ il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- ❑ il numero dell'atto e anno di rilascio;
- ❑ la data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

## **11.7 VIGILANZA**

L'Amministrazione Comunale per mezzo della Polizia Municipale o dell'Ufficio Viabilità o dell'Ufficio Tributi o di ditte incaricate, nonché gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Per la copertura ed eventuale rimozione l'Amministrazione Comunale procederà a norma della vigente legislazione.

Verranno segnalati alle autorità competenti eventuali messaggi pubblicitari che fossero contrari alla pubblica morale.

## **11.8 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada o nei Regolamenti Comunali, il Comune esegue senza indugio, tramite il personale dipendente o ditta incaricata, la rimozione del mezzo pubblicitario.

I mezzi pubblicitari rimossi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.

Successivamente alla stessa il comune trasmette la nota delle spese al prefetto od autorità competente che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. La procedura per rientrare in possesso del mezzo pubblicitario rimosso, sarà prevista dal verbale redatto dalla polizia municipale o dall'autorità avente diritto.

Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario,

entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La Polizia Municipale ha sempre la facoltà di comminare le sanzioni amministrative previste dal Piano qualora rilevi una qualsiasi inosservanza alle presenti disposizioni, indipendentemente dalla rimozione e/o ripristino dello stato dei luoghi.

### **11.8.1 - rimozione e sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione**

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici non rispondenti al disposto dell'art.23 del Nuovo Codice della Strada devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive dalla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario.

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche gli impianti la cui autorizzazione sia stata revocata o sia decaduta o non risultino conformi alle disposizioni del presente Piano ancorché installati per decorrenza termini.

In caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel Piano, il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, a rimuovere il mezzo pubblicitario a proprie spese e, non oltre il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Indipendentemente dalle procedure di rimozione e sanzionatorie, il Comune, o il concessionario del servizio, potranno attivare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, nonché la rimozione delle affissioni abusive.

### **11.8.2 - conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato dal comune**

Il materiale rimosso coattivamente dal Comune, eventualmente sequestrato, può essere ritirato dagli interessati previo pagamento delle spese sostenute dal Comune stesso per la rimozione e per la custodia, nonché di altri eventuali costi affrontati dal Comune per qualunque altra causa. Prima della consegna, devono essere versati i diritti o l'imposta dovuti, maggiorati delle soprattasse di legge.

In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per il Comune il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita.



### **11.8.3 - spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse**

Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato 30 giorni prima.

Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori, e in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposita Ordinanza.

Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative.

L'interessato può produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.

E' fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

### **11.9 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di far osservare le disposizioni e comminare le sanzioni previste dal presente Piano.

Le violazioni alle disposizioni previste nel presente Piano comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.60,00 ad €.1000,00 a seconda della gravità della violazione.

Le sanzioni amministrative relative alle ipotesi di illecito previste dal presente Regolamento, potranno essere oblate presso il Comando di Polizia Municipale nei sessanta giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale di violazione. Le spese, ove necessarie, per la pulizia del suolo pubblico, nonché quelle per la defissione dei manifesti o degli impianti e il ripristino dello stato dei luoghi, saranno a carico degli inadempienti che dovranno rimborsarle contestualmente al pagamento della sanzione comminata.

Oltre alle sanzioni amministrative di cui al precedente paragrafo, ove ricorra il caso, saranno comminate anche le sanzioni che costituiscono violazione di norme per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, urbanistico edilizie, ambientali, del codice della strada, del codice penale, ecc..

## **PARTE SECONDA**

# **LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **1 - PREMESSA**

In questa seconda parte del Piano sono considerati gli impianti adibiti al servizio delle pubbliche affissioni. Il Comune di Este, poiché appartiene alla classe IV" così come definita dal D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, non ha strade nel territorio classificate come "zone in categoria speciale".

#### **Impianti per affissioni dirette**

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari la giunta comunale può decidere di concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisate le quantità, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.

### **2 - RELAZIONE SULLO STATO ATTUALE**

In relazione al "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" (D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507), si è proceduto ad un censimento degli impianti e superfici murali utilizzati per le pubbliche affissioni, effettuato nel mese di dicembre 2003 ed a un successivo adeguamento dell'impiantistica in base ai quantitativi indicati nel Regolamento stesso ed in base alle superfici richieste per la prestazione di un soddisfacente servizio.

Si ritiene di poter affermare che la situazione attuale di copertura del territorio con pubbliche affissioni non risulta essere sufficiente, specialmente nei mesi primaverili ed estivi. Il livello di esecuzione del servizio deve essere migliorato. Per il servizio di Pubbliche affissioni sono ancora utilizzati muri senza l'apposita tabella, si dovrebbe provvedere in merito. Lo stato di conservazione di parecchi impianti non è ottimale.

### **3 - CRITERI DI PROGETTO**

Gli impianti dovranno essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati utilizzati per l'affissione. Gli impianti dovranno recare una targhetta con l'indicazione COMUNE DI ESTE - Impianto riservato affissioni (commerciali, istituzionali, necrologi) - numero di individuazione e nel caso di impianti in concessione a privati il nome della ditta titolare della concessione.

Il Regolamento comunale (Art.5 lett. B) basa la ripartizione delle superfici di affissione tra le seguenti destinazioni d'uso:

- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale o comunque prive di rilevanza economica (necrologi).

- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura commerciale.
- Impianti da destinare ai privati per le affissioni dirette.

Oltre a quanto sopra gli impianti si differenziano ulteriormente secondo la tipologia costruttiva nelle seguenti classi:

- a. Poster;
- b. Stendardo porta manifesto;
- c. Plance a muro;
- d. Tabella anche a messaggio variabile, a cassonetto luminoso o illuminato ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali;
- e. Assiti, steccati, impalcature e ripari di ogni genere compresi quelli intorno ai cantieri edili, purché forniti di adeguata superficie;
- f. Altri spazi ritenuti di volta in volta idonei dal responsabile di servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente piano e dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni;
- g. Cartello, cartello a messaggio variabile, a cassonetto luminoso o illuminato.

Gli impianti rientranti nelle tipologie descritte alle lettere e). ed f). non vengono considerati ai fini del computo della superficie complessiva obbligatoria da destinare alle pubbliche affissioni.

L'uso degli spazi di cui alle lettere e). ed f). non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

#### **4 - QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI**

**4.1** - Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono calcolate in maniera proporzionale al numero degli abitanti che deve essere comunque non inferiore ai 12 mq. ogni mille abitanti, sulla base della popolazione residente nel comune al 31 Dicembre del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento.

Ai sensi del combinato disposto dagli art. 3 e 18 del decreto legislativo n. 507/ 93, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 17.000 unità, non deve essere inferiore a mq. 204,00.

Considerate le necessità e le richieste, la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni viene fissata dal in mq. 50,00 ogni 1.000 abitanti per un totale complessivo di mq. 850,00.

La superficie su citata è così ripartita da Regolamento comunale:

- affissioni istituzionali 20% (mq. 170)
- affissioni commerciali 66% (mq. 566)
- affissioni dirette 14% (mq. 114)

**4.2** - In deroga alla precedente suddivisione, in presenza di elezioni politiche e/o amministrative o consultazioni referendarie, gli spazi riservati alle affissioni istituzionali sono aumentati temporaneamente di mq. 312 portando gli spazi complessivi riservati a tale scopo fino a mq. 482.

**4.3** - Nelle affissioni istituzionali sono comprese gli spazi adibiti per necrologi, impianti elettorali (da usarsi in via temporanea così come sopra specificato), plance per i papiri di laurea, plance per i

graffiti (pubblicità ideologica senza fini di lucro), plance e bacheche per le comunicazioni delle circoscrizioni e gli impianti del circuito culturale.

**4.4** - Non sono considerati nelle superfici sopra indicate gli impianti denominati "fermate bus e pensiline" in quanto impianti strumentali che se pur adibiti per affissioni di manifesti non ricadono sotto la gestione del servizio entrate tributarie. Gli impianti siti all'interno del demanio FF.SS. in quanto la normativa vigente (comma 5 dell'art. 23 del D.Lgs 285/92) non dà facoltà all'ente Comune di potestà autorizzativa e gli impianti situati all'interno del demanio A.N.A.S. in concessione alla Società Autostrade.

## **5 – UBICAZIONE**

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel presente piano anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

Per l'ubicazione degli impianti si deve fare riferimento all'allegato "1" al presente piano.

## **6 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

Si rinvia per l'assegnazione di spazi per le affissioni dirette a successivi atti amministrativi.

## **7 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE**

### **Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni, indicati agli allegati "1" e "2"**

L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui multipli di cm. 70x100 è effettuata negli impianti fissi per le affissioni, la cui collocazione è disciplinata dal presente piano, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie:

- Gli impianti tipo "**poster**" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml. 6,00 x 3,00, racchiuso da una cornice di materiale metallico. Il tutto dovrà essere sostenuto da un montante, con coloritura RAL 7024 diversa dalle cornici, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 o di cm. 150 se su banchina stradale. In caso di più impianti prevarrà il criterio dell'allineamento. La tipologia del Poster deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato "2".
- Gli impianti tipo "**stendardo**", di dimensioni minime cm. 140x200, dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore adatto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cui all' art. 15, comma 2, lett. b), fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e

rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60; In caso di più impianti prevarrà il criterio dell'allineamento. L'impianto dovrà essere dotato inoltre di una targhetta mono o bifacciale indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60.

La suddivisione tra le tipologie di impianti ed il loro utilizzo dovrà essere corrispondente ai seguenti criteri generali:

### **7.1 DESTINAZIONE D'USO**

Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della loro destinazione d'uso in:

#### **Impianti per affissioni istituzionali / sociali**

Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico o altri enti senza fine di lucro.

#### **Impianti per le affissioni dei necrologi**

Rientrano in questa categoria gli impianti che sono utilizzati per le affissioni degli avvisi mortuari. Ubicazione, quantità, caratteristiche e tipologia, modalità di installazione, ecc., sono disciplinate come riportato all'allegato "B" del presente Piano.

#### **Impianti per affissioni commerciali**

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari. Gli impianti saranno riservati ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura "Riservato....." riportata sulla parte superiore dell'impianto stesso.

### **7.2 TIPOLOGIE E FORMATI**

Gli impianti inseriti nel progetto saranno gli unici spazi sui quali, successivamente all'adozione del Piano in via definitiva, sarà permessa l'affissione di manifesti. I formati utilizzati sono uniformati ai seguenti:

#### Stendardi/ cartelli:

sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti:

cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 300x200; cm 600 x 300 (poster)

#### Tabelle murali:

sono composte da pannelli adeguatamente fissati al muro. Il loro utilizzo è limitato ad una sola facciata. Le dimensioni di esposizione (base x altezza) sono le seguenti:

cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140;

Gli impianti potranno essere dotati di un ulteriore spazio pubblicitario oltre a quello riservato all'affissione, come visibile dalle caratteristiche tecniche allegate, utilizzabile per l'esposizione di pubblicità permanente e comunque indipendente dall'affissione, allo scopo di permettere la fornitura degli stessi a costi inferiori per l'Amministrazione Comunale.

L'impianto poster (cm 600x300) per le affissioni dirette sarà della tipologia indicata nella tabella allegata (caratteristiche tecniche dei nuovi impianti per le pubbliche affissioni e pubblicitari).

Per i restanti impianti di superficie inferiore, saranno adeguati alla tipologia dei posters.

### **7.3 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese del servizio pubbliche affissioni, con intervalli di tempo non superiori ai tre mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto. La riverniciatura degli impianti deve essere eseguita ogni anno.

E' sempre cura del concessionario evidenziare situazioni di deterioramento o danni subiti dagli impianti in suo utilizzo, al fine di procedere alla riparazione o sostituzione della struttura.

In caso di impianti aventi un'ulteriore spazio pubblicitario abbinato, la manutenzione degli stessi è di competenza dell'azienda che utilizza tale area per l'esposizione di pubblicità.

## **PARTE TERZA**

### **NORME FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

Qualsiasi forma di pubblicità deve essere conforme a quanto previsto dal presente Piano, dal Regolamento, dal Decreto Legislativo N. 507/93, dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.

--

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa.

Entro il termine di mesi 6 (sei) dall'entrata in vigore del presente Piano, si sarà dovuto procedere alla rimozione ed all'adeguamento degli impianti esistenti secondo le norme contenute nel Piano stesso.

--

Il presente Piano dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

## **Allegato A**

### ESTRATTI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO

#### **Art. 3 – Competenze e attribuzioni della Commissione Edilizia**

1. La Commissione Edilizia è l'Organo Tecnico Consultivo del Comune in materia di edilizia e territorio.
2. La Commissione esprime il proprio parere ogni qualvolta richiesto dalla legge.
3. Il parere è obbligatorio ma non vincolante; il Dirigente che intenda discostarsene deve dare adeguata motivazione della sua determinazione, che dovrà essere comunicata alla commissione edilizia nella seduta immediatamente successiva al rilascio della concessione. Nei casi in cui le norme tecniche del PRG prevedono un parere vincolante, la Commissione Edilizia opera nella composizione integrata
4. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere con particolare riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono.
5. L'acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata, prevista al successivo art. 4, 3° comma, è obbligatoria oltre che nei casi di legge, quando gli interventi riguardino immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 e della L. 431/85.
6. Sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Integrata interventi significativi sotto il profilo paesaggistico nelle ZTO A, B ed E, quali ad esempio:
  - a) installazione, modifica e rimozione sulle pareti esterne degli edifici di: cartelloni, mezzi pubblicitari, insegne, tende;
  - b) collocazione di antenne paraboliche e satellitari, gruppi refrigeranti, collocazione, sostituzione o modifica di vetrine, intonacature, decorazioni pittoriche.

#### **Art. 43 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico**

1. Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo (regolamento scavi e ripristini) o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Dirigente competente ed ottenere l'autorizzazione.
2. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
3. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
4. Il Dirigente ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
5. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.
6. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Dirigente può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le



pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

7. In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

#### **Art. 55 - Decoro degli edifici**

1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
2. A tal riguardo il Dirigente ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritti, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.
3. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Dirigente di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
4. Il Dirigente deve, ai sensi dell'art. 20 della legge urbanistica statale 1150 /1942, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo.

#### **Art. 56 - Spazi scoperti**

1. Sono spazi scoperti ai sensi del presente articolo, tutti gli spazi pubblici o privati, di pertinenza delle unità edilizie.
2. Negli spazi scoperti, nelle zone non coltivate, è prescritta la sistemazione a verde di tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d'accesso alle unità edilizie, in modo da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli.
3. A tal riguardo il Dirigente ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
4. Il Dirigente ha la facoltà di imporre la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
5. Degli accertamenti compiuti sull'esistenza di talune delle situazioni descritte nei commi precedenti, il dirigente fa rapporto al Sindaco per l'eventuale emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 38.2 della legge 142/1990 .

#### **Art. 58 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico**

1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:
  - a) fino a ml. 5,00 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 50, e fino a 50 cm. dal filo esterno del marciapiede;
  - b) oltre i ml. 5,00 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,20.

2. Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni oggetto sull'area stradale, superiore a cm. 10.
3. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
  - b) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.

#### **Art. 66 - Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e cartelli pubblicitari stradali**

1. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
  - a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
  - b) segnaletica stradale e turistica;
  - c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
  - d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
  - e) quadri per affissioni e simili.
2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.
3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

#### **Art. 103 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico**

1. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente comunicato al Dirigente, che valuterà l'opportunità di disporre la sospensione dei lavori in corso.
2. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.
3. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sugli altri beni vincolati dal D.Lgs. 490/99; sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze.
4. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 495/92.

## **ESTRATTI DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO CENTRO STORICO**

### **articolo 19 - Arredo urbano.**

Mantenimento degli elementi storici esistenti. E' prescritto il restauro e/o il ripristino degli elementi esistenti -censiti come storici- all'interno del perimetro individuato dal confronto catastale. Per elementi esistenti si intende: insegne, negozi, chioschi, lampioni, edicole religiose, standardi e quant'altro realizzato nei secoli passati fino agli anni '40 del 900.

Per gli esercizi commerciali esistenti gli interventi dovranno mantenere le aperture e le eventuali vetrine negli spazi architettonici di appartenenza. Gli infissi esterni dovranno essere realizzati in ferro verniciato a smalto o in legno secondo coloriture bruno o verde scuro. Non dovranno superare l'altezza del sotto portico o del primo marcapiano. Non sono ammesse insegne a bandiera e a neon comunque posizionate. L'apertura di nuovi negozi é rinviata al progetto di restauro dell'edificio, per verificarne la congruità della sua presenza.

In generale le vetrine e le insegne dei negozi, come parte integrante dell'arredo urbano non dovranno sporgere dal filo della parete esterna e occupare in tutto e in parte la superficie muraria esterna, ma essere contenute all'interno del vano con cui ogni bottega é individuata.

Per gli esercizi commerciali censiti e segnati in planimetria (tav. 10/P) -per le loro caratteristiche formali e per la loro appartenenza a specifiche epoche storiche- gli interventi saranno di tipo restaurativo e tali da assicurare il rispetto delle forme, dei materiali e dei colori originali indipendentemente dalle destinazioni d'uso.

La modifica di una vetrina esistente o la realizzazione di una nuova é soggetta a concessione edilizia non onerosa, e a parere della commissione.

L'Amministrazione comunale individua e redige programmi operativi - che prevedranno il recupero e/o ripristino degli elementi caratterizzanti l'assetto originale - in ordine a:

#### **19.4. chioschi, panchine, cartellonistica mantenimento, recupero e/o ripristino degli elementi caratterizzanti l'assetto originale.**

Il ripristino mediante il rifacimento dei modelli originali secondo l'abbondante documentazione esistente degli elementi di arredo presenti all'interno del perimetro individuato per il centro storico, realizzati fino al secondo conflitto mondiale. Non sono ammesse targhe, paracarri, fioriere. Mentre i contatori esterni di luce acqua e gas dovranno essere disegnati in conformità alle prescrizioni di intervento individuate per le singole tipologie.

#### **19.5 vetrine e insegne**

Per gli esercizi commerciali delle piazze e delle strade principali gli interventi dovranno mantenere le aperture e le eventuali vetrine nello spazio architettonico di appartenenza. Non dovranno superare l'altezza del sotto portico o del primo marcapiano. Gli infissi dovranno essere in legno naturale o in ferro verniciato a smalto secondo i colori della tradizione. Marron scuro, verde bottiglia, terra di Siena bruciata.

Per gli esercizi commerciali censiti e segnati in planimetria (tav. 10/P) - per le loro caratteristiche formali e per la loro appartenenza a specifiche epoche storiche - gli interventi saranno di tipo

restaurativo e tali da assicurare il rispetto delle forme, dei materiali e dei colori originali indipendentemente dalle destinazioni d'uso.

La modifica di una vetrina esistente o la realizzazione di una nuova é soggetta a parere della commissione.

## **ESTRATTI DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIP ORIENTALE (COSECON)**

*art. 9 - zona a superficie fondiaria destinata a insediamenti produttivi:*

.....

- Le insegne pubblicitarie ed ogni altro elemento decorativo, delle singole attività insediate, dovranno essere collocati in aderenza alle facciate senza sporgere oltre il limite di gronda e preferibilmente illuminate e non retro illuminate. Non sono permesse insegne a bandiera.
- Sono ammesse insegne pubblicitarie ancorate al terreno nel rispetto delle seguenti distanze dai confini:
  - A. tra i lotti pari a 5 m;
  - B. dalle recinzioni fronte strada pari a 1 m, calcolata sulla proiezione al suolo.

L'altezza massima consentita è pari a 3m e le dimensioni massime 1.5 m x 3.0 m.

Il tutto è comunque vincolato all'approvazione dei vari organi competenti nel rispetto del codice della strada.

## Allegato B

### MODALITÀ DI AFFISSIONE DI NECROLOGI ED EPIGRAFI NEL TERRITORIO COMUNALE E LORO TIPOLOGIA

- 1) **Spazi riservati e personale autorizzato:** le affissioni di epigrafi e necrologi, da chiunque promosse ed attuate, dovranno avvenire solo ed esclusivamente sulle apposite attrezzature o sugli spazi comunali consentiti, a mezzo di personale autorizzato dotato di documento di riconoscimento, nel rispetto della specifica normativa;
- 2) **Caratteristiche delle bacheche:** i manufatti su cui possono essere effettuate le affissioni sono le bacheche a muro e le bacheche su pali, tutte sovrastate dalla cimasa della città che nella forma e nei materiali richiamano i manufatti in uso per le affissioni nella vecchia Este, di proprietà comunale. Tali bacheche avranno un'unica dimensione e consentiranno l'affissione contemporanea ordinariamente di sei (6) necrologi.
- 3) **Ubicazione e tipologia delle bacheche:** Le bacheche sono state distribuite sul territorio privilegiando le aree più frequentate e più densamente abitate. I luoghi prescelti sono quelli qui di seguito indicati e potranno essere incrementati o modificati, sempre previo parere della Commissione Comunale Edilizia ed Ornato:

#### I. BACHECHE A MURO CON CIMASA DELLA CITTA'

- 1- **Via Massimo D'Azeglio** subito prima dell'incrocio con via Matteotti e via Porta Vecchia, sul pilastro della farmacia prospiciente l'attraversamento pedonale
- 2- **Piazza Trento** in luogo da definirsi dopo il restauro dell'edificio prospiciente Vicolo Madonnetta
- 3- **Piazza Maggiore** sull'esterno del pilastro del Palazzo comunale prospiciente via Pr. Umberto
- 4- **Via Principe Umberto** sulla parete della cappella del Santissimo, subito prima dell'edicola
- 5- **Via Consolazioni** all'angolo con via S. Antonio, sulla parete prospiciente il civico n.2
- 6- **Via Pilastro** sul muro di cinta della chiesa prospiciente il civico n.48
- 7- **Via Augustea** sul muro di cinta di villa Serraglio, angolo con via Sostegno
- 8- **Piazza Santa Tecla** sul riquadro della parete degli uffici della impresa Vascon che guarda l'agenzia immobiliare Estense
- 9- **Via Santo Stefano** sulla mura di recinzione del verde antistante la Casa di Riposo, in prossimità del cancello al civico 7
- 10- **Via Principe Amedeo** in luogo da definirsi fra il Carlo Bar e l'incrocio con via Cesare Battisti
- 11- **Via Cavour** sul pilastro prospiciente l'attraversamento pedonale fra Piazza Trieste e la Tabaccheria
- 12- **Viale Fiume** sul muro della cabina Enel al civico 16
- 12- **Via Pilastro**, nei pressi dell'incrocio del Pozzetto, sulla parete della macelleria

## II. BACHECHE SU PALI IN FERRO CON CIMASA DELLA CITTA'

- 19- **Via San Girolamo** nell'aiola tra i due pini all'altezza dell'ingresso della Galleria Principe Umberto, prospiciente al civico n.38
  - 20- **Via Augustea** all'ingresso del Cimitero Maggiore, subito a lato dell'accesso pedonale in porfido, prospiciente l'attraversamento pedonale
  - 21- **Via Padana Inferiore** sul piazzale del Bar-Trattoria Ferrari in corrispondenza dell'accesso alla rampa del sottopasso
  - 22- **Via Meggiaro** sull'aiola a margine del marciapiede che separa il parcheggio dalla strada, in prospicenza dell'attraversamento pedonale
  - 23- **Via Papa Giovanni**, all'incrocio con via M. L. King, in corrispondenza dell'ex piazzola ecologica, prospiciente l'attraversamento pedonale
  - 24- **Via Chiesa Motta** in corrispondenza della ringhiera del piazzale della Chiesa
  - 25- **Via Chiesa Prà** a margine dell'aiola alberata delimitante il piazzale della chiesa
  - 26- **Via Chiesa Prà** subito prima della recinzione dello stabilimento Frarica, in prossimità della strada di accesso alla nuova Casa di Riposo
  - 27- **Via Deserto** sul piazzale prospiciente il Bar-Locanda Sartori, in posizione che andrà precisata non appena sarà ultimato l'intervento in corso
  - 28- **Via Deserto** sull'aiola prospiciente il marciapiede, a sinistra del piazzale antistante la chiesa
  - 29- **Via Bosco Crosara** all'incrocio con via Ponticello, in prossimità della cassetta Telecom, a lato dell'ex plesso scolastico elementare
  - 30- **Via Chiesa Schiavonia** a margine del piazzale antistante la chiesa, fra due platani prospicienti la ex sala del cinema-teatro parrocchiale
- 4) **Divieto di affissione in spazi non previsti:** resta tassativamente esclusa la possibilità di utilizzare spazi diversi da quelli sopra indicati, intendendosi per diversi anche gli spazi ricavabili da pareti di fabbricati, colonne, porticati, pali di sostegno della pubblica o privata illuminazione e della segnaletica stradale o alberi. E' fatta eccezione per le epigrafi esposte all'interno delle ditte di Onoranze Funebri.
- 5) **Sanzioni e modalità di pagamento:** gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni e comminare le sanzioni previste dal presente atto. Le violazioni alle disposizioni previste nel presente atto saranno perseguite con la sanzione amministrativa da €.60,00 a €. 350,00, salvo che i fatti non vengano a costituire violazione del c.p. Le violazioni configurabili nel punto precedente e salvo che i fatti non vengano a costituire violazione di cui agli artt.639 e 664 del c.p., saranno perseguite con la sanzione amministrativa minima di €. 60,00. =. Le sanzioni amministrative relative alle ipotesi di illecito previste dal presente Regolamento, potranno essere olate presso il Comando di Polizia Municipale nei sessanta giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale di violazione. Le spese, ove necessarie, per la pulizia straordinaria del suolo pubblico, nonché quelle per la defissione dei manifesti, saranno a carico degli inadempienti che dovranno rimborsarle contestualmente al pagamento della sanzione pecuniaria comminata.
- 6) **Dimensione degli Avvisi:** la dimensione dei necrologi ed epigrafi dovrà essere unicamente di centimetri 25 di base e 35 di altezza;

- 7) **Modalità di affissione:** gli avvisi andranno affissi unicamente su supporti di compensato, plastica o cartone, da inserire nelle guide appositamente predisposte sulle bacheche. E' vietato in ogni caso l'uso di tecniche che lordino o lascino residui di qualunque tipo sulle bacheche;
- 8) **Tempo di esposizione:** Nessun limite di tempo è fissato per l'affissione di epigrafi e necrologi prima delle esequie. Entro il secondo giorno successivo a tale data detti annunci andranno defisse a cura degli stessi affiggenti. I ringraziamenti potranno essere affissi contestualmente alla defissione delle epigrafi e restare esposti per ulteriori due giorni. Trascorsi tali termini, nel caso le ditte di Onoranze Funebri non vi abbiano provveduto direttamente, si procederà ad elevare la contravvenzione prevista ed alla defissione da parte di personale incaricato, addebitando il relativo onere agli inadempienti;
- 9) **Decorrenza ed altri termini:** le disposizioni del presente testo entrano in vigore con l'esecutività del provvedimento di approvazione.  
Le bacheche di nuova realizzazione andranno utilizzate a partire dalla loro installazione, mentre quelle installate da privati in area pubblica o ad essa prospiciente, vanno asportate a cura e spese degli stessi, entro 15 giorni dall'installazione delle nuove bacheche.